

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

*Associati*

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

*Consulente*

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**CIRCOLARE DI STUDIO**

**21/2021**

**Parma, 4 giugno 2021**

**OGGETTO: CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE – DEROGA AL DIVIETO DI RINNOVO**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 762 del 12 maggio 2021 ha fornito importanti chiarimenti sui contratti di lavoro a termine e sulla possibilità di rinnovarli o prorogarli ed ha inoltre chiarito la procedura da adottare nel caso di rinnovi "in deroga assistita":

**Rinnovo/Proroga dei contratti a termine**

La nota ministeriale di cui sopra si riferisce alla fruizione, da parte delle aziende, dell'agevolazione prevista dell'art. 19 bis del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto "Cura Italia") e cioè la possibilità da parte del datore di lavoro che sta fruendo di uno strumento di integrazione salariale previsto dalla normativa emergenziale, di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga, tra le altre cose, al divieto di cui all'art. 20, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2015 (cd. TU dei contratti di lavoro). Rientrano tra i beneficiari dell'art. 19 bis anche i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto "Sostegni"), per i quali sarà possibile procedere a rinnovare o prorogare contratti a tempo determinato anche durante la fruizione, da parte dell'azienda, di un ammortizzatore sociale Covid.

**Rinnovo di contratti a termine in deroga assistita**

L'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede la possibilità, al raggiungimento della durata massima del contratto a tempo determinato prevista dalla legge o dal

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

*Associati*

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

*Consulente*

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

contratto collettivo applicato dall'azienda, di stipulare un ulteriore contratto a termine dinanzi a un funzionario dell'INL, della durata massima di dodici mesi.

Secondo l'Ispettorato del Lavoro il raggiungimento del periodo massimo di utilizzo di uno stesso lavoratore, anche con più contratti a tempo determinato, avviene laddove l'inquadramento sia il medesimo ("conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale"). Viceversa, laddove vengano sottoscritti più contratti a termine caratterizzati da inquadramenti diversi, ogni inquadramento dovrà avere un calcolo di durata a parte e non si determinerà, quindi, una sommatoria complessiva della durata di tutti i contratti ma soltanto tra quelli legati al medesimo inquadramento.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Paolo Percalli